

Rapporto
3° Sett. Finanziario
120



COMUNE DI PONTERERA
- 8 APR. 2016
ARRIVO

Comune di Pontedera
PROT. N. 0013041 del 08/04/2016

TIPO: E UFFICIO: 0301

COMUNE DI PONTERERA
Provincia di Pisa

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 10-BIS DEL D.L. N. 90/2014
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 114/2014.**

L'art. 3 del D.L. 90/2014, così come convertito nella Legge n. 114/2014,
dispone:


- Al comma 5: “per le regioni e gli enti locali già sottoposti al patto di stabilità interno, la facoltà di assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura del 80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, mantenendo ferme le disposizioni previste dall'art. 1 commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge n. 296/2006. Inoltre, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.”
- Al comma 5-bis: l'inserimento del comma 557-quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006 il quale dispone che: “Ai fini dell'applicazione del comma 577, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- Al comma 5-quater: “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.”
- Al comma 6: “i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.”

Il comma 228 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, per le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, la facoltà di assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Questo Ente, nell'ambito della propria programmazione triennale 2016/2018 dei fabbisogni di personale, non ha previsto alcuna assunzione a tempo indeterminato.

Pontedera, 08/04/2016

Dott. Roberto Del Vecchio



Rag. Bruno Piccolotti



Dott.ssa Lucia Bordigoni

